



Università degli Studi
di Genova
Il Garante dell'Ateneo

RELAZIONE

Al Senato Accademico

sull'attività svolta nell'anno accademico 2008/2009

Genova, dicembre 2009

Luigi Francesco Meloni

PREMESSE

In ottemperanza a quanto disposto dal Senato Accademico, presento, a conclusione dell'anno accademico 2008/2009, la relazione sull'attività del Garante di Ateneo.

Ritengo utile, ancora una volta, riassumere sommariamente il ruolo e le funzioni dell'Ufficio che rappresento, affinché vengano tenute presenti, appunto come premessa, da coloro che procederanno alla lettura della relazione.

La fonte normativa è l'articolo 6 dello Statuto dell'Ateneo che assegna al Garante "il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università." Ed, a conclusione dell'istruttoria, "egli comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza."

L'approfondimento interpretativo di tale norma ha permesso di meglio delineare i caratteri propri di questo Ufficio che, pur illustrati nelle precedenti relazioni, ritengo utile ulteriormente segnalare:

- La figura del Garante di Ateneo, benché non dotata di una posizione di indipendenza, è collocata in posizione di terzietà e, quindi, di autonomia, rispetto all'apparato al quale appartiene.
- Mentre la risposta del Garante all'esponente appare obbligatoria ("comunica le proprie osservazioni.."), l'informazione all'ufficio interessato, nella forma delle conclusioni, va valutata secondo un criterio opportunità ("...qualora ne ravvisi l'opportunità trasmette le sue conclusioni...").

La differente natura dei due atti (osservazioni e conclusioni) ha indotto a ritenere che mentre al soggetto esponente viene fornita una semplice comunicazione, all'Ufficio interessato viene trasmesso un atto comprensivo di considerazioni conclusive sull'affare trattato, conclusioni che costituiranno per l'Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, peraltro non vincolanti.

- In tal modo, il Garante appare dotato anche di una funzione di controllo, benché sprovvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia, unitamente ad una funzione di collaborazione, tutt'altro che confliggente con quella di controllo, ed anzi, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sua tipica estensione

L'ATTIVITA'

Nel corso dell'anno accademico 2008/2009 sono state trattate n. 25 pratiche. Di esse 7 riguardano studenti, 12 riguardano impiegati amministrativi, 4 i docenti e 2 terzi estranei.

Le pratiche vengono enumerate qui di seguito con l'indicazione per ciascuna di esse del rispettivo oggetto; quelle indicate in carattere neretto concernono gli argomenti ritenuti di maggiore interesse; di queste si è poi data ampia illustrazione nel successivo capitolo delle "Osservazioni".

<i>Numero Pratica</i>	<i>a.a. 2007/2008</i>	<u>OGGETTO</u>
<i>18bis pag. 11 (v. pag.20 Relazione a.a. 07/08)</i>		<i>Richiesta di un docente, già sospeso dal servizio, volta ad ottenere la corresponsione degli utili derivati da due prestazioni conto terzi svolte dal dipartimento cui afferisce. Per una delle due prestazioni nulla può essere preteso dal docente che, di fatto, non ha potuto dare il proprio apporto professionale al progetto, essendo stato attivato dopo i provvedimenti cautelativi sospensivi. Relativamente alla seconda prestazione, il procedimento amministrativo risulta ancora in corso e le relative valutazioni impongono l'utilizzazione di strumenti procedurali di cui il Garante non dispone. La sospensione del parere, disposta in attesa del compimento del suddetto iter amministrativo, viene ribadita pur in presenza di una sentenza TAR Liguria che-conformemente all'oggetto del ricorso presentato dal docente- ha deciso limitatamente all'accessibilità, per il ricorrente, dei pareri resi all'Amministrazione da esterni e dalla stessa richiesti, respingendo il ricorso.</i>

Numero Pratica	a.a. 2008/2009	<u>OGGETTO</u>
1 Pag. 13		<p><i>Istanza di un docente tendente alla ricostruzione della carriera ex D.P.R. n. 382/80, art. 103, alla quale si è opposta l'Amministrazione dell'Ateneo.</i></p> <p><i>Secondo il docente, nella ricostruzione di carriera si doveva tener conto del periodo di inquadramento come funzionario tecnico (VII livello) e coordinatore Generale tecnico (II qualifica di ruolo speciale).</i></p> <p><i>Sulla materia è intervenuta la sentenza 21 maggio-6 giugno della Corte Costituzionale, alla quale si è ispirata la sentenza del TAR Liguria n. 145/2009 la quale - nell'accogliere il ricorso di altro docente rivolto ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato in qualità di tecnico laureato prima della qualifica attualmente posseduta- ha distinto due categorie: i tecnici laureati, espressamente menzionati nella citata sentenza della Corte Costituzionale e i funzionari tecnici o collaboratori tecnici, prima di accedere alla qualifica di ricercatori riconfermati, a seguito del concorso previsto dalla legge n. 4/99, art. 10, comma 1, accogliendo il ricorso de plano per i primi e per via analogica per i secondi.</i></p> <p><i>L'alternativa che si è presentata è dunque: l'istante è inquadrabile nella categoria che ha goduto dell'estensione analogica, ma non può invocare l'esito del ricorso a suo favore non avendo partecipato al giudizio; oppure: il docente interessato non è proprio inquadrabile in detta categoria ed allora non può rientrare nel giudicato.</i></p> <p><i>L'istanza, pertanto, non è risultata accoglibile.</i></p>
2		<p><i>Doglianza di un collaboratore amministrativo, già idoneo nella graduatoria di una procedura selettiva per l'assunzione di personale tecnico amministrativo, in ordine all'indizione di un nuovo concorso a tempo indeterminato per la medesima area e categoria, senza che detta graduatoria, ancora in corso di validità, fosse stata esaurita.</i></p> <p><i>Considerate le norme vigenti, i precedenti giurisprudenziali, le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché i risultati dei continui contatti con le rappresentanze sindacali, si è concluso per l'utilizzazione di parte della graduatoria ancora in corso di validità (ulteriori sei unità) unitamente all'indizione di nuova procedura selettiva pubblica per la copertura dei posti disponibili.</i></p> <p><i>L'esponente, collocato in graduatoria in posizione successiva alle citate sei unità, non ha avuto titolo all'assunzione, ma potrà accedere direttamente alle prove scritte del nuovo</i></p>

		concorso senza sostenere la prescritta preselezione (art. 4, comma 4, D.D.A 1.146 del 18 dicembre 2008).
3		<p>Segnalazione di alterco da parte di un dipendente contro un collega.</p> <p>L'intervento del Garante è stato rivolto a segnalare le competenze in materia e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ipotesi di condotta rilevante disciplinarmente:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1)norma descrittiva , art. 46 del Codice Disciplinare, CCNL 2006/2009, comma 2, lettera b): "condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti". 2)norma sanzionatoria, art. 46 Codice Disciplinare, comma 2, prima parte: "la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione". • <i>Procedimento:</i> art. 45, commi 2.3.4.5.6.7; • <i>Organo competente:</i> art. 55, comma 4, D.lgs n. 165/2001, ultima parte: "Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, <u>il capo della struttura</u> in cui il dipendente lavora provvede direttamente."
4		<p>Doglianze di terzi estranei all'Ateneo già idonei nella graduatoria di una procedura selettiva per l'assunzione di personale tecnico amministrativo in ordine all'indizione di un nuovo concorso a tempo indeterminato per la medesima area e categoria, senza che detta graduatoria, ancora in corso di validità, fosse stata esaurita.</p> <p>Vedi n. 2.</p>
5		<p>Richiesta di parere da parte di uno studente in ordine alla riattivazione della propria carriera universitaria secondo il vecchio ordinamento, dopo una interruzione pari a 5 anni accademici.</p> <p>Il competente Consiglio di corso di studio, esaminato il curriculum dello studente, ha deliberato il proseguimento degli studi secondo il nuovo ordinamento con il conseguente passaggio al corso di laurea (titolo di primo livello) che consentisse il maggior riconoscimento di cfu, segnalando la posizione dell'istante alla competente commissione pratiche studenti, con dichiarata disponibilità, in proposito, da parte di un docente ad offrire sostegno allo studente.</p> <p>Il Garante ha confermato la ragionevolezza di detta deliberazione, invitando lo studente a praticare la soluzione proposta.</p>
6		<p>Doglianze di un dipendente in ordine all'assegnazione per applicazione al servizio pomeridiano di biblioteca, limitato a due giorni, presso altra sezione del dipartimento cui risulta assegnato. L'istante, appartenente alla cat. C, in particolare, ha lamentato l'affidamento di compiti rientranti nella categoria B.</p> <p>Richiamato il CCNL vigente e quanto affermato dalla</p>

		<p><i>circolare del Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane del 11 marzo 2008, art. 1: "E', inoltre, consentita, l'attribuzione ai dipendenti di singoli compiti propri della categoria...inferiore o di area diversa purché non prevalenti rispetto a quelle di appartenenza", il Garante ha valutato la non prevalenza di tali compiti.</i></p> <p><i>La doglianza, pertanto, è risultata infondata.</i></p>
7		<p><i>Istanza di uno studente rivolta alla concessione dei benefici ARSSU.</i></p> <p><i>Lo studente, già laureato presso altro Ateneo, ed iscritto ad un corso di laurea magistrale presso l'Università di Genova nell'a.a. 2008/09, ha presentato domanda per ottenere i benefici ARSSU per l'alloggio e la borsa di studio, ottenendo, in un primo momento, l'inclusione della graduatoria provvisoria e ricevendo, in seguito, comunicazione di non accoglimento della suddetta domanda.</i></p> <p><i>L'ARSSU ha richiamato, a sostegno del proprio diniego, la previsione espressa nel relativo bando di concorso secondo il quale possono concorrere per la concessione di detti benefici gli studenti iscritti o che intendano iscriversi ai corsi di studio istituiti presso l'Università limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio.</i></p> <p><i>A tale posizione si è contrapposta quella dell'Ateneo secondo il quale lo studente, già in possesso di un diploma di laurea di primo livello, che voglia proseguire il proprio percorso formativo conseguendo la relativa laurea magistrale si trova nella situazione non di colui che intraprende un nuovo corso di studi ma di colui che integra e completa quello già svolto.</i></p> <p><i>Il Garante, non potendo imporre all'ARSSU un comportamento che essa ritiene contrario alla norma richiamata nel citato bando, ha individuato quale unica via percorribile dall'istante il ricorso alla giustizia amministrativa.</i></p> <p><i>Lo studente ha poi presentato ricorso al TAR Liguria che ha però dichiarato inammissibile lo stesso per vizi procedurali.</i></p>
8		<p><i>Richiesta di informazioni da parte di un docente circa la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)</i></p> <p><i>Il personale docente e non docente ha diritto alla concessione di tre giorni ogni mese ai sensi della citata legge o di fruire alternativamente di permessi retribuiti giornalieri pari a 2 ore. La retribuzione di detti permessi avviene applicando lo stesso criterio previsto per l'astensione del lavoro per maternità.</i></p> <p><i>La Commissione medica dell'ASL di residenza (ex. L. 295/90, art. 1) risulta competente a riconoscere lo stato di gravità del disabile e il relativo attestato deve essere presentato all'Amministrazione dal dipendente interessato.</i></p>

9		<p><i>Doglianze di uno studente in ordine a ritardi burocratici nel perfezionamento del proprio trasferimento da altro Ateneo a quello di Genova.</i></p> <p><i>Il Garante, contattato per le vie brevi il competente ufficio amministrativo, ha appurato che medio tempore la procedura si era favorevolmente conclusa e lo studente ha, pertanto, potuto iscriversi presso l'Ateneo di Genova.</i></p>
10		<p><i>Richiesta di parere formulata da alcuni dipendenti circa l'istanza rivolta dagli stessi all'Amministrazione per ottenere l'attribuzione di una quota di salario accessorio per l'anno 2007, tenuto conto che i dipendenti in questione si erano assentati dal lavoro per un periodo pari o superiore a due mesi in quanto in servizio a tempo parziale ovvero assenti per gravi motivi di salute.</i></p> <p><i>Gli istanti hanno invocato a tal proposito il XLVIII Protocollo d'intesa sull'attribuzione di una quota delle risorse di cui all'art. 68, co 2, lett. d) del CCNL 9 agosto 2000 il quale dispone che "tale punteggio spetta a tutto il personale presente in servizio nel nucleo operativo". Scopo dell'attribuzione del suddetto punteggio era incentivare il personale presente in servizio che si era fatto carico delle attività lavorative del dipendente assente. L'Amministrazione ha dichiarato l'impossibilità di procedere ad una revisione dei punteggi attribuiti per il 2007 in quanto i conseguenti compensi erano stati già corrisposti, impegnandosi altresì ad esaminare, in sede di contrattazione sindacale integrativa, possibili soluzioni per l'anno 2008 al fine di definire la vicenda lamentata.</i></p>
11		<p><i>Doglianze di un dipendente circa il mancato trasferimento ad altra struttura dell'Ateneo. Il dipendente interessato, pur essendo risultato idoneo al trasferimento a seguito di domanda presentata in risposta ad un avviso di mobilità interna su posto vacante, non ha potuto essere trasferito per motivi di funzionalità della struttura di appartenenza.</i></p> <p><i>Il Garante ha ritenuto il comportamento dell'Amministrazione legittimo in quanto conforme a quanto disposto dall'art. 32 del C.C.I. vigente: "ove il responsabile della struttura di appartenenza NON RICHIEDA la sostituzione di un dipendente che abbia fatto domanda di trasferimento, il trasferimento potrà avere senz'altro luogo. Qualora, invece, il responsabile della struttura di appartenenza RICHIEDA la sostituzione...il trasferimento del richiedente è adottato solo dopo che siano state verificate le diverse possibilità di sostituzione..".</i></p> <p><i>La richiesta di trasferimento non ha potuto essere effettuata proprio in considerazione della negatività della verifica.</i></p>
12		<p><i>Doglianza di un ricercatore in ordine alla risoluzione del proprio contratto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni ex art. 72, comma 11, della L. n. 133/08.</i></p>

		<p><i>La legge 4 marzo 2009, n. 15 ha sostituito il criterio dell'anzianità massima contributiva rispetto a quello sopracitato dell'anzianità massima di servizio effettivo.</i></p> <p><i>Il docente interessato ha chiesto al Magnifico Rettore l'esercizio del potere di annullamento dell'atto dell'Amministrazione.</i></p> <p><i>Il Garante ha sospeso il proprio parere in attesa del risultato dell'iniziativa dell'istante.</i></p>
13		<p><i>Esposto rivolto a questo Garante per le vie brevi da parte di un dipendente circa la correttezza della presenza, su un motore di ricerca, della propria pagina web di Ateneo contenente dati dell'interessato quali la struttura di appartenenza e i relativi recapiti telefonici.</i></p> <p><i>Il Garante ha confermato la correttezza della pubblicazione dei suddetti dati in quanto gli stessi non rappresentano dati sensibili dell'esponente e pertanto non soggetti ad autorizzazione.</i></p>
14		<p><i>Doglianze di un dipendente per l'esclusione da una procedura concorsuale effettuata presso un dipartimento di questo Ateneo.</i></p> <p><i>L'istante è stato legittimamente escluso dalla procedura in argomento in quanto in difetto di uno dei requisiti prescritti dal relativo bando di concorso.</i></p>
15 pag. 17		<p><i>Istanza di uno studente, iscritto ad un corso di sostegno attinente all'integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap, dichiarato dall'Ateneo decaduto ex D.P.R. n. 162/1982 a seguito del mancato raggiungimento, per la seconda volta, della votazione minima necessaria all'ammissione all'esame finale per il conseguimento del relativo diploma.</i></p> <p><i>L'istante ha contestato l'applicabilità dell'art. 11 del suddetto D.P.R. al proprio caso, sostenendo che il corso in argomento non rientrasse tra i corsi SSIS, disciplinati dal citato articolo, e configurando così l'ipotesi di un vuoto normativo.</i></p> <p><i>Il Garante ha richiamato il principio per cui ogni rapporto giuridico ha una sua disciplina (art. 12 delle Preleggi) e ricordando che l'art. 11 del citato D.P.R. dispone che "...Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame...esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno <u>ripetere l'anno di corso una sola volta...</u>", ha ritenuto che la norma, poiché regola "casi simili o materie analoghe", fosse applicabile analogicamente al caso in esame.</i></p> <p><i>Il Garante ha, pertanto, confermato la legittimità del provvedimento di decadenza emesso dall'Ateneo.</i></p>

16	<p><i>Doglianze di uno studente per la revoca da parte dell'ARSSU della borsa di studio per l'a.a. 2008/09.</i></p> <p><i>Lo studente aveva dichiarato, al momento della domanda per ottenere i suddetti benefici economici, di essersi immatricolato per la prima volta nell'a.a. 2007/08.</i></p> <p><i>In realtà, egli si era già iscritto ad altro corso di laurea nell'a.a. 2006/07 ed aveva richiesto la convalida dei cfu acquisiti al momento dell'iscrizione ad altro corso nell'a.a. 2007/08.</i></p> <p><i>L'ARSSU ha, pertanto, provveduto a revocare la borsa di studio ai sensi dell'art. 1 del relativo bando di concorso il quale prevede che "nel caso di riconoscimento di cfu o annualità precedentemente acquisiti, il computo del numero degli anni di iscrizione o di permanenza all'università viene effettuato a partire dal primo anno di iscrizione del corso di provenienza."</i></p> <p><i>L'istante, risultato iscritto per l'a.a. 2008/09 al terzo anno e non al secondo, non è venuto in possesso del requisito di merito (numero di cfu) necessario al conseguimento della borsa di studio per il relativo anno di corso e pertanto la borsa è stata legittimamente revocata.</i></p>
17 pag. 21	<p><i>Istanza di alcuni direttori volta ad ottenere un parere circa l'assimilabilità dei Centri di Servizi bibliotecari (CSB) agli uffici dell'Amministrazione centrale ai cui capi servizio è riconosciuta l'appartenenza alla categoria EP.</i></p> <p><i>Il Garante ha operato una comparazione tra la normativa relativa alla categoria EP e le funzioni svolte dai direttori dei CSB, richiamando le seguenti fonti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 29 gennaio 1986, art. 12; - CCNL 9 agosto 2000, tabella A; - CCI 9 ottobre 2001, art. 36; - CCNL 16 ottobre 2008, art. 75, comma 1; - Circolare del D.A. del 11 marzo 2008; - D.R. sui compiti del Direttore di CSB. <p><i>Gli istanti hanno inoltre osservato di essere destinatari, analogamente ai Direttori di Dipartimento, ai Presidi e ai Direttori di Centri di Servizi, delle direttive e delle comunicazioni dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.</i></p> <p><i>Il Garante ha rilevato l'elevato numero di responsabilità, il cui esercizio è caratterizzato dall'autonomia, attribuite ai Direttori di CSB.</i></p> <p><i>E' stata pertanto segnalata all'Amministrazione l'opportunità di provvedere ad una rivalutazione del personale in argomento.</i></p> <p><i>L'Amministrazione ha espresso l'intento di affrontare la problematica.</i></p>
18	<p><i>Istanza presentata per le vie brevi da uno studente iscritto ad un corso di studi dell'Ateneo tendente ad ottenere l'iscrizione a tempo parziale dopo aver presentato il proprio piano di</i></p>

		<p>studi.</p> <p><i>Inaccogliabilità della richiesta in quanto il Regolamento di Ateneo per gli studenti, all'art. 6, dispone la contestualità tra la presentazione del piano di studi e la scelta per il tempo parziale.</i></p>
19		<p><i>Istanza di un dipendente dell'Ateneo, ora collocato a riposo, diretta ad ottenere il riconoscimento, anche ai fini economici, dell'ex VIII qualifica funzionale, con i conseguenti effetti sul trattamento pensionistico.</i></p> <p><i>Il dipendente era stato trasferito da altra Amministrazione nel cui ambito aveva acquisito la posizione di VIII livello ai soli fini giuridici. La decorrenza economica della nuovo inquadramento, presso la precedente Amministrazione, risultava però subordinata all'assunzione in servizio nel nuovo livello, così come disposto dal bando del relativo concorso.</i></p> <p><i>Il dipendente, a seguito di risposta ad un avviso di mobilità per il VII livello di questa Università, ottenne il trasferimento prima dell'assunzione nel nuovo ruolo.</i></p> <p><i>La richiesta, pertanto, è risultata infondata.</i></p>
20		<p><i>Istanza di un ex collaboratore dell'Ateneo volta ad ottenere la retribuzione per il servizio prestato oltre la scadenza del proprio incarico in quanto lo stesso ha proseguito nell'esercizio dell'attività dell'ufficio cui era preposto in ragione della continuità funzionale dello stesso.</i></p> <p><i>L'Amministrazione ha poi riconosciuto la legittimità della richiesta.</i></p>
21		<p><i>Istanza formulata da un dipendente che lamentava "comportamenti omissivi o inadempienze" da parte di un ufficio dell'Ateneo, con riferimento alla sua candidatura, senza esito positivo, ad un progetto di scambi tra dipendenti di Atenei stranieri.</i></p> <p><i>Il Garante ha individuato quale punto rilevante della doglianza il mancato rilascio del nulla osta di partecipazione alla partecipazione a detto progetto da parte dell'organo competente (Direttore Amministrativo) e, in accordo con l'Amministrazione, ha posto in rilievo che la possibilità di partecipazione risultava collegata ad una preventiva individuazione degli obiettivi e dei risultati da raggiungere durante il periodo di lavoro svolto presso altro Ateneo.</i></p> <p><i>Non è apparso quindi sindacabile, da parte del Garante, il giudizio negativo espresso dall'Amministrazione circa la non apprezzabilità degli obiettivi e dei risultati riferibili al candidato.</i></p>
22 pag. 29		<p><i>Istanza di alcuni tecnici universitari convenzionati con l'IST tendente ad ottenere l'aggiornamento delle posizioni con detto istituto (arretrati, pagamento produttività).</i></p> <p><i>Sono tuttora in corso contatti tra l'Amministrazione e l'IST e si è in attesa del perfezionamento delle relative intese</i></p>

		<i>anche in sede sindacale.</i>
23 pag. 31		<p><i>Quesito rivolto a questo Garante da un docente dell'Ateneo circa la liceità di non ammettere agli esami di profitto gli studenti in corso che non abbiano assolto gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), pur avendo essi versato le relative quote di iscrizione.</i></p> <p><i>Il Garante, esaminata la normativa in materia, ha ritenuto opportuno segnalare l'irragionevolezza della disposizione in argomento, suggerendo altresì la risoluzione ritenuta più opportuna al caso.</i></p> <p><i>La presidenza della Facoltà di afferenza del docente ha fatto pervenire un commento critico sul parere espresso.</i></p>
24		<p><i>Doglianze di due studenti iscritti a diversi corsi di laurea dell'Ateneo tesa all'ottenimento dei benefici ARSSU relativi all'alloggio.</i></p> <p><i>La pratica, inoltrata al Garante dal Difensore civico della Provincia, risulta ancora in via di definizione.</i></p>
25		<p><i>Doglianze di alcuni dipendenti relativamente al trattamento differente riservato, da un lato, a coloro che sono in possesso di buoni pasto del valore di € 7, ritirati entro il 30 settembre c.a. e da spendere oltre tale data e, dall'altro, a coloro che abbiano ritirato o ritireranno i buoni pasto dal 1 ottobre u.s., ai quali vengono consegnati titoli del valore complessivo di € 10 (un titolo da € 7 e uno, ad integrazione, da € 3).</i></p> <p><i>A seguito di deliberazione dei competenti Organi di governo, infatti, il sistema dei buoni pasto è risultato così regolamentato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) fino al 30 settembre c.a.: buono pasto del valore nominale pari ad € 7;</i> <i>b) dal 1 ottobre c.a.: buono pasto del valore nominale pari ad € 10.</i> <p><i>Conseguentemente, coloro che hanno ritirato i buoni pasto entro il 30 settembre sono risultati in possesso di titolo da € 7, mentre coloro che abbiano ritirato i buoni pasto dal 1 ottobre in poi avranno ottenuto, alternativamente, o un buono pasto da € 10 oppure due buoni-pasto, uno da € 7 e, ad integrazione, uno da € 3.</i></p> <p><i>Occorre così aver riguardo non al momento della spesa del buono ma al momento del suo ritiro. Tale disposizione trova fondamento nelle opportune ed imprescindibili valutazioni finanziarie e di bilancio effettuate dall'Amministrazione.</i></p> <p><i>Il comportamento dell'Amministrazione appare, pertanto, corretto.</i></p>

OSSERVAZIONI

Pratica n.18bis a.a. 2007/08

“Richiesta di un docente, già sospeso dal servizio, volta ad ottenere la corresponsione degli utili derivati da due prestazioni conto terzi svolte dal dipartimento cui afferisce.

Per una delle due prestazioni nulla può essere preteso dal docente che, di fatto, non ha potuto dare il proprio apporto professionale al progetto, essendo stato attivato dopo i provvedimenti cautelativi sospensivi.

Relativamente alla seconda prestazione, il procedimento amministrativo risulta ancora in corso e le relative valutazioni impongono l'utilizzazione di strumenti procedurali di cui il Garante non dispone.

La sospensione del parere, disposta in attesa del compimento del suddetto iter amministrativo, viene ribadita pur in presenza di una sentenza TAR Liguria che conformemente all'oggetto del ricorso presentato dal docente ha deciso limitatamente all'accessibilità, per il ricorrente, dei pareri resi all'Amministrazione da esterni e dalla stessa richiesti, respingendo il ricorso”.

In vista della predisposizione della relazione annuale del Garante, corre l'obbligo di dar conto dello sviluppo della pratica in esame, per la quale (vedasi pag. 20 della Relazione a.a. 2007/08) questo Ufficio aveva disposto la sospensione del parere, con la motivazione che il procedimento amministrativo risultava ancora in corso e che le relative valutazioni imponevano l'utilizzazione di strumenti procedurali di cui il Garante non disponeva.

Ebbene, in attesa di quanto segnalato, l'unica novità relativa alla vicenda lamentata dal docente è una sentenza TAR Liguria, la quale, però, si è limitata a pronunciarsi (questo era l'oggetto del ricorso) sul problema posto dal ricorrente che si era visto opporre il segreto su alcuni pareri acquisiti dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento che lo riguardava per i quali intendeva esercitare il diritto di accesso.

Il problema era, dunque, se tali pareri fossero o meno accessibili.

Il TAR si è così espresso in proposito:

“Debbono...ritenersi accessibili i soli pareri resi, anche da professionisti esterni all'Amministrazione, che si inseriscono nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale, posto che in tale evenienza il parere è oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo, mentre debbono ritenersi coperti da segreto i pareri resi dopo l'avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose.”

Pratica n.1 a.a.2008/09.

“Istanza di un docente tendente alla ricostruzione della carriera ex D.P.R. n. 382/80, art. 103, alla quale si è opposta l’Amministrazione dell’Ateneo.

Secondo il docente, nella ricostruzione di carriera si doveva tener conto del periodo di inquadramento come funzionario tecnico (VII livello) e coordinatore Generale tecnico (II qualifica di ruolo speciale).

Sulla materia è intervenuta la sentenza 21 maggio-6 giugno della Corte Costituzionale, alla quale si è ispirata la sentenza del TAR Liguria n. 145/2009 la quale -nell’accogliere il ricorso di altro docente rivolto ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato in qualità di tecnico laureato prima della qualifica attualmente posseduta- ha distinto due categorie: i tecnici laureati, espressamente menzionati nella citata sentenza della Corte Costituzionale e i funzionari tecnici o collaboratori tecnici, prima di accedere alla qualifica di ricercatori riconfermati, a seguito del concorso previsto dalla legge n. 4/99, art. 10, comma 1, accogliendo il ricorso de plano per i primi e per via analogica per i secondi.

L’alternativa che si è presentata è dunque: l’istante è inquadrabile nella categoria che ha goduto dell’estensione analogica, ma non può invocare l’esito del ricorso a suo favore non avendo partecipato al giudizio; oppure: il docente interessato non è proprio inquadrabile in detta categoria ed allora non può rientrare nel giudicato.

L’istanza pertanto non è risultata accoglibile.”

“...Dopo quest’ampia premessa, è il momento di passare all’esame e alla valutazione di quanto richiesto.

Il docente richiede dunque la ricostruzione della carriera “tenendo conto del periodo di inquadramento come Funzionario Tecnico (VII livello) e Coordinatore Generale Tecnico (II qualifica di ruolo speciale).

Il dissenso fra la tesi dell’istante e quella dell’Amministrazione è ben reso esplicito dal contenuto della nota 26 giugno u.s. di quest’ultima.

E precisamente ivi si legge:

- L’art. 103 del D.P.R. 382/80 (richiamato dall’istante) indica tassativamente i servizi prestati che possono essere riconosciuti, e mentre per i professori ordinari ed associati prevede il riconoscimento dei periodi di tecnico laureato, la stessa cosa non avviene per i ricercatori.

- La Corte Costituzionale (sentenza 21 maggio-6 giugno 2008) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 103 nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della conferma in ruolo, per due terzi, ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
- L'Amministrazione -richiamando la lettera del citato art. 103- intende riconoscere esclusivamente i periodi di servizio effettivamente prestato nella qualifica di tecnico laureato assunto a seguito di concorso bandito espressamente per detta qualifica prima della entrata in vigore della legge n. 312/80, legge che ha previsto un nuovo assetto della carriera del personale civile dello Stato.
- Non vengono riconosciuti dall'Amministrazione i servizi prestati nelle nuove qualifiche previste dalla detta legge 312/80 (ad esempio, collaboratore tecnico, funzionario tecnico, coordinatore tecnico) in quanto non espressamente contemplate dal ridetto art. 103 del D.P.R. n. 382/80.
- La stessa Amministrazione ricorda che la sentenza del TAR Liguria, che richiama la citata sentenza della Corte Costituzionale, riguarda esclusivamente i ricercatori confermati nominati ex art. 1, comma 10, della Legge n. 4/99, vincitori di concorsi pubblici ad essi riservati che prevedevano come requisito di accesso, tra l'altro, lo svolgimento -alla data di entrata in vigore della legge- di almeno tre anni di attività di ricerca. Ed è solo per questa categoria che si è proceduto al riconoscimento anche dei servizi resi previsti dalla legge 312/80.

In effetti, il TAR Liguria, con la pronuncia sopra citata, chiamato a giudicare circa la richiesta, formulata dai ricorrenti, di ottenere il riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio prestato in qualità di tecnico laureato prima della acquisizione della

qualifica attualmente posseduta, pur accogliendo il ricorso, ha distinto due categorie: i tecnici laureati, espressamente menzionati nella sentenza della Corte Costituzionale, e i funzionari tecnici o collaboratori tecnici, prima di accedere alla qualifica di ricercatori confermati, a seguito del concorso previsto dalla legge n. 4/99.

Per i primi il ricorso è stato accolto *de plano* mentre per i secondi si ricorse ad una applicazione analogica della detta sentenza “posta l’analogia tra le situazioni giuridiche” poiché “tutte le terminologie in questione sottendono una realtà di soggetti laureati che dedicarono all’Università le proprie energie lavorative e che, nei limiti della norma, svolsero per tre anni anche un evidente attività di ricerca”.

Questa pronuncia, per la parte relativa all’applicazione analogica ai Funzionari tecnici o Collaboratori tecnici, non è apparsa “pienamente condivisibile (sia con riferimento all’estensibilità analogica dei principi affermati nelle sentenze della Corte Costituzionale che con riferimento alla ricognizione di funzioni apparentabili)” dall’Avvocatura dello Stato, ma comunque è stata accolta dall’Amministrazione dell’Ateneo che ha deciso di non interporre appello.

Alla luce di quanto fin qui illustrato si profilano, dunque, due situazioni per l’istante:

- Egli è inquadrabile nella categoria che ha goduto della estensione analogica ritenuta legittima dal TAR, ma, non avendo partecipato al giudizio, non può invocarne l’esito a suo favore;
- Egli non è proprio inquadrabile nella detta categoria ed, allora, non ha nulla a che vedere col giudicato.

Ebbene, anche a volere ritenere -come pare- che l’istante è inquadrabile nella categoria considerata per estensione analogica del TAR, che ne ha accolto il ricorso,

egli però non ne può godere in quanto non ha partecipato al giudizio e all'Amministrazione è inibita (art. 41, co 6, D.L. 207/08) l'adozione nei confronti di estranei alla controversia di provvedimenti di estensione dell'efficacia di sentenze definitive.”

Pratica n. 15 a.a.2008/09.

“Istanza di uno studente, iscritto ad un corso di sostegno attinente all'integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap, dichiarato dall'Ateneo decaduto ex D.P.R. n. 162/1982 a seguito del mancato raggiungimento, per la seconda volta, della votazione minima necessaria all'ammissione all'esame finale per il conseguimento del relativo diploma.

L'istante ha contestato l'applicabilità dell'art. 11 del suddetto D.P.R. al proprio caso, sostenendo che il corso in argomento non rientrasse tra i corsi SSIS, disciplinati dal citato articolo, e configurando così l'ipotesi di un vuoto normativo.

Il Garante ha richiamato il principio per cui ogni rapporto giuridico ha una sua disciplina (art. 12 delle Preleggi) e ricordando che l'art. 11 del citato D.P.R. dispone che “...Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame...esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta...”, ha ritenuto che la norma, poiché regola “casi simili o materie analoghe”, fosse applicabile analogicamente al caso in esame.

Il Garante ha, pertanto, confermato la legittimità del provvedimento di decadenza emesso dall'Ateneo.”

“Con riferimento all'istanza datata 30 giugno u.s. da Lei rivolta a questo Ufficio, e preso atto del contenuto della nota del Dipartimento gestione e formazione studenti e attività internazionali -Servizio Alta formazione a Lei indirizzata, ho individuato l'oggetto della sua doglianza nell'impossibilità di applicare al suo caso - come invece è ritenuto dall'Amministrazione- l'art. 11 del DPR 162/82, riferibile a fattispecie diverse. Viene sottolineato, in particolare, che la SSIS è stata istituita successivamente -precisamente con Legge n. 341/90- e che si sono succedute altre leggi nella specifica materia. Da sottolineare quanto da lei affermato a conclusione di questo *excursus*. Testualmente viene da lei affermato che “in tutte queste normative nulla è contemplato circa la decadenza dall'iscrizione delle attività didattiche attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap”.

L'argomento dell'Amministrazione è:

- a) Le attività didattiche aggiuntive attinenti all' integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap rientrano tra le attività della Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario;
- b) Conseguentemente, può essere applicato l'art. 11 del D.P.R. citato che prevede, al Capo III, la disciplina, appunto, delle Scuole di specializzazione e che stabilisce che lo studente deve superare alla fine di ciascun anno un esame di profitto relativo alle materie del corso e che coloro che non superano tale esame potranno ripetere l'anno una sola volta.

Per venire al suo caso, l'Amministrazione riferisce che lei si è iscritto nell'anno accademico 2006/2007 e che, non avendo superato gli esami di profitto facenti parte della prova integrata, ha frequentato come ripetente l'a.a. 2007/2008. Ancora, che non ha ottenuto la sufficienza nella prima prova dell'esame di Metodologia e nemmeno in quella di recupero, con la conseguenza che la Giunta del corso di sostegno ha deliberato la non ammissione all'esame finale in quanto per il tirocinio svolto lei ha ottenuto 4/10 (e non almeno 7/10 come previsto).

Esisterebbero quindi tutte le condizioni per l'emanazione del provvedimento di decadenza dal corso.

L'attenzione va, dunque, rivolta, come sopra accennato, all'applicabilità della norma di cui all'art. 11 già citato.

Per risolvere tale problema è opportuno segnalare il principio fondamentale secondo cui è necessario che ogni singolo rapporto giuridico abbia una sua disciplina e che, nell'ipotesi di difetto di specifica previsione, è lo stesso

ordinamento a prevedere il relativo rimedio. Ebbene, il rimedio previsto dal legislatore è stato formulato nell'art. 12 delle cosiddette Preleggi, il quale dispone: "Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe...". L'assenza di una precisa disciplina, cioè, non ne lascia il rapporto privo, ma impone all'interprete di ricercarne una analoga applicabile. Le condizioni per ricorrere all'analogia sono state così descritte (D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano):

- a) La mancanza di una disposizione che preveda il caso in questione;
- b) Una somiglianza così forte del caso in questione (non previsto) con un caso previsto, da potersi argomentare che le stesse ragioni che hanno ispirato la disciplina di quest'ultimo comportino una medesima disciplina per il primo (*ubi eadem ratio, ibi eadem decisio*).

Nella fattispecie in esame -a prescindere dall'inquadramento immediato del corso in esame nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (sostenuto correttamente dall'Amministrazione) è innegabile, dunque, che si versi nel "caso simile o materia analoga" che rende, appunto, applicabile l'art. 11 più volte citato.

Al di fuori dell'applicazione di tale metodo interpretativo, si creerebbe, infatti, un vuoto con la conseguenza che lo studente potrebbe ripetere l'anno, anziché una volta sola, all'infinito.

Ci si rende perfettamente conto del disappunto da lei manifestato nel "vedere vanificato tutto il percorso di studio iniziato dal 2006 e che ha visto il superamento di 20 esami e l'esborso di una considerevole somma di denaro"; ma, ad avviso di questo

Garante, non sembra esistere altra soluzione che quella che intende adottare l'Amministrazione.”

Pratica n. 17 a.a. 2008/09.

“Istanza di alcuni direttori volta ad ottenere un parere circa l’assimilabilità dei Centri di Servizi bibliotecari (CSB) agli uffici dell’Amministrazione centrale ai cui capi servizio è riconosciuta l’appartenenza alla categoria EP.

Il Garante ha operato una comparazione tra la normativa relativa alla categoria EP e le funzioni svolte dai direttori dei CSB, richiamando le seguenti fonti:

- Legge 29 gennaio 1986, art. 12;
- CCNL 9 agosto 2000, tabella A;
- CCI 9 ottobre 2001, art. 36;
- CCNL 16 ottobre 2008, art. 75, comma 1;
- Circolare del D.A. del 11 marzo 2008;
- D.R. sui compiti del Direttore di CSB.

Gli istanti hanno inoltre osservato di essere destinatari, analogamente ai Direttori di Dipartimento, ai Presidi e ai Direttori di Centri di Servizi, delle direttive e delle comunicazioni dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo.

Il Garante ha rilevato l’elevato numero di responsabilità, il cui esercizio è caratterizzato dall’autonomia, attribuite ai Direttori di CSB.

E’ stata pertanto segnalata all’Amministrazione l’opportunità di provvedere ad una rivalutazione del personale in argomento.

L’Amministrazione ha espresso l’intento di affrontare la problematica.”

“ I direttori di CSB indicati in indirizzo hanno presentato un esposto a questo Garante con il quale si chiedeva di intervenire per affermare che i Centri di Servizi bibliotecari debbano essere assimilati agli Uffici dell’Amministrazione Centrale. La cui strutturazione prevede per i Capi servizio la categoria EP.

L’esposto è ricco di allegati richiamati nel testo a conforto della tesi sostenuta. In sostanza, gli esponenti procedono ad una sorta di comparazione fra, da un lato, la normativa (intesa in senso ampio) in vigore avente ad oggetto la disciplina della categoria EP e, dall’altro, le concrete funzioni attribuite e svolte dai direttori dei CSB. Tale metodo appare corretto, se non per concludere per una attribuzione automatica, agli esponenti, della cat. EP, quanto meno per delinearne la figura amministrativa e il relativo ruolo, che dovranno essere tenute in considerazione e, quindi, comportare conseguenze strutturali sul loro corretto inquadramento nell’ambito dell’Amministrazione dell’Ateneo.

Gli esponenti prendono le mosse addirittura da una risalente Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione (n. 7.474/1970) con la quale il ruolo organico delle biblioteche, affidato fino ad allora a docenti universitari, veniva attribuito al “personale di carriera direttiva dei bibliotecari e ... funzionari che, per la qualifica rivestita,

possono ottenere l'incarico della direzione delle biblioteche stesse": ciò a dimostrazione dell'elevatezza della funzione esercitata.

Gli stessi richiamano pure l'art. 12 della L. 29 gennaio 1986, n. 23 nella parte in cui prevede la figura del Coordinatore di biblioteca:

“Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

- è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interistituto, interfacoltà e interdipartimentali;
- è responsabile in centri interistituto, interfacoltà e interdipartimentali dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;
- uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;
- coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi”.

Ulteriori e più recenti atti richiamati riguardano:

- la Tabella A del CCNL 9 agosto 2000:

“Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da:

CATEGORIA D

- Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
- Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate;

CATEGORIA EP

- Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale;
- Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti.

- L'art.36 comma1, CCI 9 ottobre 2001:

“Al personale di categoria EP, fermo restando l'esercizio di attività di alta professionalità e di elevata specializzazione proprie della categoria di appartenenza, possono essere conferiti incarichi con le seguenti caratteristiche:
a) incarichi che comportino la responsabilità gestionale del lavoro di altri;
b) incarichi che comportino la direzione di strutture organizzative di particolare complessità, cui sia correlato un elevato livello di autonomia gestionale e organizzativa;”

- L'art. 75, comma 1, CCNL 16 ottobre 2008:

Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione.

Infine, viene riportata parte della circolare n. 5 del D.A. in data 11 marzo 2008 relativa a “Organizzazione del lavoro, Mansioni del personale tecnico-amministrativo”, e precisamente:

punto 1: “Alle categorie professionali, infatti, corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività lavorative distinte secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità.”;

ultimo capoverso: “i Responsabili di Struttura (gli istanti affermano che i direttori di CSB lo sono), considerata la specificità della materia trattata, potranno proficuamente avvalersi, in materia di gestione del personale, della collaborazione del Segretario Amministrativo o di altro personale di categoria D o superiore dotato della professionalità necessaria.”

Un'ulteriore specificazione delle complesse responsabilità che gravano sul Direttore del CSB si ricava dall'elenco di cui all'allegato A (vedasi)¹.

Infine, all'istanza viene allegato un parere *pro veritate* dell'avvocato... dal quale, in parte, gli istanti hanno attinto per formulare le loro richieste.

Rilevante, in detto parere, è il richiamo al D.R. che stabilisce i compiti del direttore di CSB: compiti elencati nell'allegato B (vedasi). Ed è rilevante anche la considerazione qui di seguito riassunta. Gli inquadramenti oggi lamentati dagli istanti sono il frutto di meccanismi di trasposizione automatica dai precedenti inquadramenti per livelli a quelli per categorie senza un'effettiva valutazione della corrispondenza delle mansioni attribuite e svolte dai titolari. Un'attenta valutazione, in termini di autonomia e responsabilità, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della categoria E.P ai direttori di CSB.

Dal complesso delle norme e degli atti richiamati gli istanti deducono che "i Direttori espletano di per sé funzioni totalmente di elevata professionalità, connesse direttamente alla posizione ricoperta. A riprova di queste – essi affermano – l'Amministrazione Centrale dell'Ateneo considera i Direttori dei CSB destinatari delle direttive/comunicazioni similmente ai Direttori dei dipartimenti (docenti), ai Presidi (in quanto Direttori docenti dei centri di servizi di facoltà), ai Direttori dei Centri di servizi (Dirigenti a contratto- CSITA), dei giardini Hanbury (direttore area tecnica cat. EP) e al direttore del CSBA (area biblioteche, cat. EP). Ed, a titolo esemplificativo, vengono allegate alcune comunicazioni ai Direttori di CSB. Di fatto, si conclude, si continua ad affidare l'esecuzione delle mansioni di Direttore e le responsabilità correlate a personale sotto inquadrato (cat. D), pur essendoci negli Statuti dei CSB la possibilità del corretto inquadramento nella categoria superiore.

In sede di replica, l'Amministrazione osserva che la responsabilità di detti direttori deve essere posta in relazione con le attribuzioni in materia di personale e con l'autonomia di spesa e negoziale del Centro di servizi di Ateneo per il Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Tale Centro, come è noto, dispone di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo assegnato dagli organi centrali di governo, dispone di beni acquisiti direttamente, aggrega nel bilancio i valori dei prospetti di bilancio e delle situazioni consuntive delle entrate e delle uscite dei CSB aggregati.

¹ Gli allegati A e B citati non sono stati riportati nella presente relazione.

Viene, a questo punto, segnalato che l'autonomia dei CSB aggregati e la responsabilità dei direttori è maggiormente limitata rispetto a quella dei direttori di CSB non aggregati, anche per i quali, però, le responsabilità contabili e amministrative appaiono analoghe a quelle previste per i Segretari Amministrativi di dipartimento, e quindi compatibili con il grado di autonomia previsto dal CCNL di comparto proprio della categoria D.

E', però, interessante e significativa la nota ora illustrata nella parte conclusiva, laddove ammette la necessità di valutare la posizione del personale tenuto conto dei risultati della sperimentazione dell'attuale sistema Bibliotecario di Ateneo, e manifesta, altresì, l'intento di affrontare l'intera problematica tenuto conto delle norme vigenti in materia di progressione verticale.

Questa finora esposta è, dunque, la materia oggetto del presente parere: da un lato l'istanza dei direttori di CSB, aggregati o meno, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nella categoria EP, dall'altro la tesi dell'Amministrazione che mette in rilievo la limitata autonomia dei CSB: carattere, questo, che impedirebbe quel riconoscimento.

Nel fondato presupposto che in sede di contrattazione collettiva i rappresentanti sindacali abbiano fatto valere gli interessi dei loro rappresentati e che la controparte ne abbia dialetticamente riconosciuto il loro fondamento, il punto di riferimento affidabile per la soluzione del contrasto in esame non può che essere il contenuto degli accordi sindacali; e precisamente, come già rilevato:

- la Tabella A del CCNL 9 agosto 2000:
"Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da:

CATEGORIA D

- Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite; Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate;

CATEGORIA EP

- Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale; Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti.

- L'art.36 comma1, CCI 9 ottobre 200, il quale dispone che al personale di categoria EP, possono essere conferiti incarichi che comportino la responsabilità gestionale del lavoro altrui; incarichi che comportino la direzione di strutture organizzative di particolare complessità, cui sia correlato un elevato livello di autonomia gestionale e organizzativa. Tali caratteristiche sono, peraltro, come già detto, ribadite dall'art. 75 comma 1, CCNL 16 ottobre 2008, secondo il quale le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse.

E' a questo punto che si deve passare dalla descrizione alla valutazione, non dimenticando che ogni valutazione, in mancanza di dati normativi espliciti, non può che essere il frutto di un ragionamento che, partendo da premesse certe, conduce alla corretta conclusione.

Nel caso in esame le premesse certe sono date dal complesso delle responsabilità assegnate ai CSB dall'ordinamento di Ateneo (elencate nell'allegato A) e dai conseguenti compiti attribuiti ai relativi direttori (elencati nell'allegato B). Il ragionamento è costituito dalla messa in relazione di tali premesse con il quadro che delinea la categoria EP ora ricordato.

La prima riflessione è, dunque, conseguente alla presa d'atto circa l'elevato numero delle responsabilità assegnate ai CSB e dei compiti attribuiti ai loro direttori. Ci si rende conto, però, che non è il dato quantitativo, pure non trascurabile, a condurci ad una corretta conclusione. Ma, spingendoci, come è doveroso, sulla qualità delle dette responsabilità, non possono sfuggire

all'attenzione, fra le più significative, quelle relative alla gestione del personale, alla materia penale della sicurezza, alla corretta applicazione degli adempimenti in materia previdenziale, ai procedimenti in materia negoziale e contrattuale ed a quelli amministrativi, alla contabilità del bilancio e del consuntivo con la conseguente emanazione di decreti direttoriali, alla funzione culturale della biblioteca.

Ebbene, queste ed altre responsabilità (vedasi allegato A), caratterizzate sicuramente da un elevato grado di autonomia, appaiono sufficienti a fornire conclusivamente un quadro funzionale che ben si rapporta alla figura propria della cat. EP per come è stata delineata negli accordi sindacali e negli atti dell'Amministrazione.

Non va, peraltro, trascurato quanto segnalato dalle istanze circa la considerazione, da parte dell'Ateneo, dei Direttori di CSB, quando essi vengono considerati destinatari delle direttive e delle comunicazioni interne al pari di altre figure dotate sicuramente di elevata professionalità: a conferma dell'attribuzione di un ruolo settorialmente apicale.

Le obiezioni a questo ragionamento opposte dall'Amministrazione appaiono, per vero, investire solo un settore funzionale: quello che si rapporta alla materia, pur rilevante, economico-finanziaria, per la quale i CSB devono relazionarsi con le attribuzioni proprie del Centro di servizi di ateneo, riconoscendo dunque l'indiscutibile rilevanza delle altre.

Anche la segnalata limitazione di poteri per i direttori di CSB aggregati appare far salvo l'elevato grado di autonomia e responsabilità che tuttavia li caratterizza.

A questo punto potrebbe sorgere, nell'osservatore della vicenda in esame, una domanda: perché è mancata finora un'iniziativa sindacale a tutela di detti direttori.

Non si vuole scendere sul piano della malizia per rispondere che ciò è dovuto all'esiguità del numero dei rappresentati.

Più concretamente è utile richiamare l'ultima parte dell'atto di replica dell'Amministrazione, laddove, sul piano della sensibilità che le è propria, si ammette la necessità di rivalutazione del personale -compresi i direttori- alla luce dei risultati della sperimentazione dell'attuale Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, conseguentemente, si manifesta l'intento di affrontare l'intera problematica, tenuto conto delle norme vigenti in materia di progressione verticale.

Questo, dunque, appare lo sbocco più naturale della vicenda in esame, in difetto della praticabilità di una soluzione di automatica attribuzione della cat. EP agli istanti: affrontare quanto prima, con gli strumenti propri dell'ordinamento, la problematica della progressione verticale, tenuto peraltro conto che, per una doverosa esigenza di riconoscimento del ruolo esercitato, qualsiasi metodo di progressione non potrà non tenerne conto nella previsione dei titoli che verranno richiesti agli aspiranti.”

Pratica n. 22 a.a. 2008/09.

“Istanza di alcuni tecnici universitari convenzionati con l’IST tendente ad ottenere l’aggiornamento delle posizioni con detto istituto (arretrati, pagamento produttività).

Sono tuttora in corso contatti tra l’Amministrazione e l’IST e si è in attesa del perfezionamento delle relative intese anche in sede sindacale.”

L’istanza di parere rivolta a questo Garante è stata proposta da alcuni tecnici universitari convenzionati con l’IST, i quali hanno chiesto all’Amministrazione dell’Ateneo l’aggiornamento delle proprie posizioni e il versamento degli arretrati relativi sia a tale aggiornamento sia al pagamento della produttività collettiva.

Essi hanno segnalato di aver invitato l’Amministrazione a favorire chiarimenti in proposito senza aver ottenuto risposte. Neanche in occasione di un confronto fra l’Amministrazione e l’IST (risalente al giugno 2009) è stato, a dire dei medesimi istanti, deciso quanto atteso relativamente alla loro posizione.

Gli istanti hanno, inoltre, l’accordo stipulato il 26 luglio 2009 tra l’Amministrazione e le RSU IST, accordo che, al punto 7, riconosceva al personale universitario convenzionato il diritto alla retribuzione correlata alla produttività e, conseguentemente, rimandava le modalità di tale remunerazione ad un’intesa con l’Università.

In conclusione, viene richiesto l’intervento di questo Garante “per fare in modo che questo incontro (quello relativo alle modalità di retribuzione) abbia luogo”.

Più che un’istanza rivolta ad ottenere un parere, la richiesta degli autori appare, perciò, una sollecitazione da rivolgere all’Amministrazione affinché, in tempi brevi, dia risposte sul problema segnalato.

L’Amministrazione, a seguito di richiesta in proposito, ha dato articolata risposta, premettendo il richiamo del C.C.N.L. del 27 gennaio 2005 e segnalando che

le norme in esso contenute, che disciplinano il trattamento del personale delle Università che opera in regime di convenzione con il Servizio Sanitario, hanno creato problemi di interpretazione ed applicazione “purtroppo ad oggi non completamente risolti”. Peraltro, si aggiunge in tale nota, gli accordi fra Università e Azienda Ospedaliera Universitaria, previsti dal Protocollo d’Intesa Regione-Università “da lungo tempo in discussione non sono stati ancora formalizzati”, ma l’Amministrazione è impegnata ..a definire al meglio le problematiche ancora in attesa di risoluzione...”.

Il medesimo documento, poi, precisa che l’attribuzione di una posizione economica universitaria non prevede (*ex art. 29, CCNL 2002/05*) la contestuale attribuzione dell’analogo posizione economica assistenziale e che l’attribuzione ad una degli istanti della posizione giuridica di cat. D assistenziale, speculare alla cat. D universitaria, potrà essere operata solo a seguito di un accordo che verrà sottoscritto dall’Università con l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino esteso, appunto, agli Istituti convenzionati.

Dato lo scopo della presente istanza saranno gli Organi di governo dell’Ateneo a farsi carico di quanto richiesto, assumendo le iniziative del caso (peraltro alcune già in atto).

Si resta in attesa degli esiti della complessa pratica.

Pratica n. 23 a.a. 2008/09.

“Quesito rivolto a questo Garante da un docente dell’Ateneo circa la liceità di non ammettere agli esami di profitto gli studenti in corso che non abbiano assolto gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), pur avendo essi versato le relative quote di iscrizione.

Il Garante, esaminata la normativa in materia, ha ritenuto opportuno segnalare l’irragionevolezza della disposizione in argomento, suggerendo altresì la risoluzione ritenuta più opportuna al caso.

La presidenza della Facoltà di afferenza del docente ha fatto pervenire un commento critico sul parere espresso.”

“...Il Manifesto degli studi della Facoltà interessata infatti disponeva che: “lo studente che nella verifica (dell’adeguatezza della preparazione iniziale) riporta un punteggio inferiore al minimo indicato nell’Avviso può quindi immatricolarsi, ma con un debito formativo cui corrispondono obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Lo studente può assolvere tali OFA mediante superamento di una specifica prova di valutazione da sostenere entro la data limite indicata nel sito web della Facoltà.

L’assolvimento degli OFA è necessario per il sostenimento degli esami di primo anno.”

L’istante ha riferito, inoltre, che questa posizione era stata ribadita dal Competente consiglio di Facoltà con esplicita richiesta “ai colleghi docenti di attenersi a quanto deliberato e di non ammettere agli esami gli studenti con OFA fino a quando non abbiano assolto l’obbligo formativo aggiuntivo...”.

Il Garante ha richiamato, in proposito, le seguenti norme:

- D.M. 270/04, art. 6: “Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso”;
- Regolamento didattico di Ateneo, art. 23, co 2: “Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di studio, determinano le

relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento..”

- L'art. 11, co 1, lett. o dello Statuto di Ateneo, secondo il quale il Consiglio di Facoltà "...approva il regolamento di facoltà nel quale sono contenute le norme di funzionamento della facoltà, inclusa la regolamentazione dei corsi di studio...", norma che lo rende idoneo a disciplinare la fattispecie in esame. E benché sia innegabile tale potere, il C.d.F. deve agire nell'ambito del quadro normativo delineato da organi che, nello schema della gerarchia delle fonti, sono sovraordinati.

La regola in esame va dunque rapportata al contenuto di norme sovraordinate rispetto al Manifesto degli Studi e dal raffronto comparativo delle stesse emerge che sia nel D.M. n. 270/04 che nel Regolamento didattico di Ateneo non è dato rinvenire lo "sbarramento" rispetto al sostenimento degli esami stabilito dal C.d.F. Tali fonti prevedono, infatti, che gli obblighi formativi vengano assolti "nel primo anno di corso". Da ciò emerge che la disposizione deliberata dalla Facoltà introduce un sistema di preclusione ulteriore rispetto a quello previsto dalle citate norme primarie.

Come affermato in letteratura, "quando la pubblica amministrazione esercita un potere pubblico (atto del C.d.F.) può incidere sulla sfera dei soggetti con cui entra in relazione, potendo anche incidere sulle loro posizioni giuridiche"; ma, si aggiunge, "incontra dei limiti nelle finalità" (dell'atto): finalità "che rappresentano la giustificazione del potere attribuite".

Ebbene, alla luce di tale principio è apparsa evidente l'esorbitanza nella quale è incorso il ridetto C.d.F.: una cosa, infatti, è disporre che l'assoivimento degli OFA avvenga "nel primo anno di corso", altra cosa è disporre che esso avvenga preventivamente rispetto al sostenimento di tutti gli esami di profitto.

E' sembrato, dunque, che, così deliberando, il C.d.F. abbia posto in essere una regola "sproporzionata" rispetto alle esigenze che intendeva soddisfare: la stessa esigenza (una preparazione iniziale dello studente adeguata ad affrontare il corso) che organi pubblici sovra ordinati hanno ritenuto soddisfatta imponendo allo stesso studente l'assolvimento degli OFA in un tempo stabilito non riferito però al sostenimento degli esami di profitto.

E' sembrata, peraltro, ragionevole un'altra osservazione che prende lo spunto dalle norme stabilite dal citato D.M. e dal pure richiamato Regolamento didattico di Ateneo, nonché dallo stesso Manifesto degli studi in argomento, laddove si precisa che gli obblighi formativi aggiuntivi da assolvere devono essere "specifici", vale a dire riferiti a specifiche discipline (e non a tutte), mentre secondo la delibera del C.d.F. l'impedimento al sostenimento degli esami è sembrata riguardare tutte le discipline del primo anno, anche quelle, quindi, in cui lo studente non abbia degli OFA.

E' apparso pertanto ragionevole accogliere la norma stabilita da altra Facoltà dell'Ateneo che nel relativo Manifesto degli studi così dispone: " al termine dei corsi propedeutici, lo studente potrà azzerare gli OFA che gli sono stati attribuiti precedentemente in una o più discipline..se all'esito di questa verifica risulta che permangono ancora OFA per una o più discipline, lo studente non potrà sostenere rispettivamente il relativo esame o i relativi esami..".

Tale disposizione non è apparsa esorbitante e sproporzionata, non costituendo un totale impedimento al sostenimento degli esami del primo anno, ma una sorta di segnalazione rivolta allo studente circa l'inutilità di affrontare una verifica di profitto in una disciplina quando lo stesso non sia stato in grado di colmare le relative lacune nei corsi propedeutici poiché la previsione di insuccesso, in tal caso, appare fondata.

E' stata, dunque, questa, ad avviso del Garante, la strada da percorrere.

La presidenza della Facoltà di afferenza del docente ha fatto pervenire un commento critico sul parere espresso.

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione mi sembra doveroso segnalare alcuni dati.

L'anno accademico in esame è, per me, il primo nel quale ho svolto per intero la mia funzione, esercitata -mi sia consentito ripeterlo- con rinnovata passione grazie anche -non posso non dichiararlo- all'assistenza fornita da un ottimo ufficio di segreteria.

Gli argomenti trattati, come è facile rilevare, sono stati i più svariati, segnalati in forma sintetica nella prima parte.

Nella seconda parte -intitolata Osservazioni- mi è parso opportuno, per una più approfondita conoscenza delle materie trattate da parte di coloro che leggono, rendere pubblico l'intero testo dei più significativi pareri (segnalati in grassetto nella prima parte).

ALLEGATI

Statuto dell'Università degli Studi di Genova

emanato con D.R. n. 18 del 20.12.1994

(pubblicato nella G.U. n° 3 del 4.1.95)

in vigore dal 19.01.1995

Testo comprensivo delle modifiche emanate con i seguenti DD.RR.:

- n° 100 del 12.03.96 (pubblicato nella G.U. n° 70 del 23.3.96);
- n° 227 del 25.10.96 (pubblicato nella G.U. n° 267 del 14.11.96);
- n° 131 del 12.05.97 (pubblicato nella G.U. n° 138 del 16.6.97);
- n° 199 del 28.10.97 (pubblicato nella G.U. n° 282 del 3.12.97);
- n° 94 del 05.03.98 (pubblicato nella G.U. n° 84 del 10.4.98);
- n° 249 del 06.07.99 (pubblicato nella G.U. n° 179 del 2.8.99);
- n° 72 del 28.02.00 (pubblicato nella G.U. n° 58 del 10.3.00);
- n° 146 del 07.06.00 (pubblicato nella G.U. n° 169 del 21.7.00);
- n° 70 del 09.02.01 (pubblicato nella G.U. n° 53 del 5.3.01).

(...)

Titolo I - Organi di Ateneo

Capo II - Organi sussidiari

Art. 6 - Il garante di Ateneo

1. L'Università può istituire con decreto rettorale, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, il garante di Ateneo con il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
2. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza.
3. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'università, con le quali non sia mai stato posto in essere in precedenza un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito il garante decade dal suo ufficio.
4. Il garante viene eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. La carica ha la durata di quattro anni accademici e non è rinnovabile.
5. Gli oneri derivanti vengono definiti dal consiglio di amministrazione e sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

(...)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI

Decreto n. 21.

IL RETTORE

- Vista la L. n. 168 del 9.5.1989;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Visto il D.R. n. 147 del 12.6.1997, inerente all'istituzione, a decorrere dall'1.7.1997, dell'ufficio del Garante di Ateneo;
- Visto che il Senato Accademico, nella seduta del 21.1.2008, ha proceduto ad eleggere alla suddetta carica, per quattro anni accademici - previa valutazione del relativo curriculum vitae - il Dott. Luigi Francesco MELONI;
- Verificato che alla votazione hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e che detta attività è stata svolta nel rispetto dei quorum richiesti per la validità sia della votazione sia dell'elezione;
- Considerato che è stata assicurata la segretezza del voto;
- Considerato che il designato ha titolo a ricoprire il precitato ufficio

DECRETA:

Art. 1 - Il Dott. Luigi Francesco MELONI è nominato Garante di Ateneo per un quadriennio accademico, dall'1.11.2007 al 31.10.2011.

Genova, 23.1.2008

Responsabile del Procedimento:
Rag. Roberta Lombardi
MRG/RL - bv
H:\Strutture\I\organ\Garante\dr.Mel.08.doc

Per informazioni:
Dottor Bernardo Velluti
Tel. 010/209.5537; fax 010/209.5728;
e-mail: velluti_r@unige.it



IL RETTORE